


Appendice 8

Modalità operative e di gestione del centro affidi



PREMESSA.....	187
ART. 1 - TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE	187
ART. 2 - COMPITI DEL CENTRO AFFIDI	189
ART. 3 - IL CONTRATTO DI AFFIDO	189
ART. 4 - RAPPORTI DEL CENTRO AFFIDI CON ENTI INVIANI ESTERNI.....	190
ART. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO	190
ART. 6 - ASSICURAZIONE	191
ART. 7 - DIRITTI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA	192
ART. 8 - DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE ..	193
ART. 9 - DURATA DEL PROGETTO DI AFFIDO	194
ART. 10 - CONCLUSIONE DELL’AFFIDO.....	194

PREMESSA

Il Centro Affidi Sercop è istituito allo scopo di dare attuazione sul territorio del Rhodense a quanto previsto e stabilito dalla normativa vigente, ovvero garantire al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

“L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un bambino che proviene da una famiglia in difficoltà”.

Il concetto di temporaneità dell'intervento, da cui la necessità di preservare e promuovere i legami familiari, costituisce il principio ispiratore della L. 184/83 e viene ampiamente rimodulato nella L. 149/2001.

Attraverso l'affido, quindi, il bambino incontra una famiglia che lo accoglie e assicura una risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi e di accudimento per un tempo determinato, senza interrompere i rapporti con la propria famiglia d'origine.

Il Centro Affidi Sercop ha sempre collaborato con la Provincia di Milano, aderendo alle diverse proposte, ricerche e progetti, fra cui “Banca dati”: uno strumento utile a favorire gli abbinamenti fra gli Enti che hanno aderito al Progetto.

Il Centro Affidi Sercop ha finora presentato due progetti di implementazione e qualificazione del servizio alla Fondazione Cariplo, ottenendo i relativi contributi economici.

ART. 1 - TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

Il Centro Affidi del Rhodense si occupa di due tipologie di affido familiare: l'affido intrafamiliare o a parenti e l'affido eterofamiliare.

L'affido intraparentale è una forma di accoglienza in cui fra chi accoglie e chi viene accolto esiste un legame di parentela.

L'affido eterofamiliare prevede che il minore venga accolto temporaneamente da un nucleo familiare con cui non ha alcuna relazione parentale.

L'affido familiare può essere a tempo pieno, qualora il minore si trasferisca stabilmente presso la famiglia affidataria, oppure parcellare, nel caso in cui la famiglia affidataria si occupi del minore solamente in determinati momenti specifici (alcuni giorni durante la settimana, periodi di vacanza, weekend), mantenendo comunque il bambino con i genitori o il genitore.

L'affido inoltre può essere consensuale oppure giudiziale. Nel primo caso, esso viene attivato su proposta del Servizio inviante (Servizi Sociali di base, Consultori Familiari, ecc.), previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, oltre che del minore in considerazione dell'età. Tale progetto viene formalizzato in ogni caso attraverso la sottoscrizione di un contratto di affido, firmato da parte dei Servizi competenti (Centro Affidi e Servizio inviante) e dei soggetti coinvolti (famiglia affidataria, genitori naturali, minore in base all'età). Nel caso in cui l'affido sia a tempo pieno e di una durata superiore ai sei mesi, deve essere data comunicazione da parte dell'Ente inviante al Giudice Tutelare, il quale rende esecutivo l'affidamento con provvedimento. Per quanto concerne gli affidi parcellari, risulta sufficiente il contratto di affido e la regia del progetto viene tenuta da parte del Servizio inviante, senza doverne dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Nel secondo caso, ovvero qualora manchi il consenso da parte della famiglia di origine del minore o di coloro che esercitano la potestà, l'affido viene disposto da parte dell'Autorità Giudiziaria, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e – se opportuno – anche di età inferiore.

A fronte della sperimentazione avviata in occasione dei Progetti finanziati da Fondazione Cariplo, il Centro Affidi si occupa anche di

alcune forme di accoglienza meno strutturate, alternative alle forme tradizionali di affido familiare, denominate “Affido leggero”. Si tratta di forme sperimentali di accoglienza di minori ed accompagnamento dei loro nuclei familiari attraverso progetti con obiettivi mirati molto concreti, che non richiedono una disponibilità di tempo particolarmente ampia (accompagnamenti scolastici o per attività ludico-ricreative, gestione della fase successiva all’orario scolastico o di periodi di vacanza, brevi momenti di accoglienza di bambini che non frequentano contesti scolastici, quali asilo nido o scuola dell’infanzia, ...).

ART. 2 - COMPITI DEL CENTRO AFFIDI

L’attività del Centro Affidi si articola nei seguenti ambiti di lavoro:

- Promozione dell’istituto dell’affido familiare, sensibilizzazione della popolazione e sviluppo della cultura dell’accoglienza.
- Reclutamento, formazione, valutazione delle famiglie e dei singoli interessati ad intraprendere un’esperienza di affido familiare.
- Collaborazione con i servizi invianti (Servizio Tutela Minori Sercop, Servizi Sociali di base, ecc.) per la definizione del progetto di affido e durante la fase dell’abbinamento.
- Predisposizione dell’intervento di presa in carico delle famiglie e di monitoraggio del progetto al momento dell’avvio dell’affido, mediate percorsi individuali e di gruppo, rivolti al nucleo familiare e/o ad alcuni membri dello stesso.

ART. 3 - IL CONTRATTO DI AFFIDO

L’Ente inviante, responsabile del progetto di affido, in collaborazione con il Centro Affidi provvede a formalizzare l’affido attraverso un contratto sottoscritto dagli affidatari, dalla famiglia d’origine e dai Servizi coinvolti. Il contratto stabilisce diritti ed oneri di ciascuna parte e la sottoscrizione ha il valore di accettazione. Pertanto il

contratto di affido è da considerarsi strumento imprescindibile per la gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutto il percorso di affido.

ART. 4 – RAPPORTI DEL CENTRO AFFIDI CON ENTI INVIANTI ESTERNI

Il Centro Affidi ha aderito al progetto Banca Dati della Provincia di Milano, istituito con la finalità di promuovere ed incrementare la realizzazione dell'affido familiare per i minori e le famiglie in difficoltà, facilitando gli operatori nel reperimento di famiglie affidatarie secondo condizioni di “reciprocità” tra territori differenti e favorendo l'incontro tra bisogno e disponibilità.

All'interno della Banca Dati infatti confluiscono le famiglie che hanno effettuato un percorso di conoscenza e di valutazione da parte dei Servizi Affidi del territorio.

Nel caso in cui provenga una richiesta da parte di un Servizio esterno all'ambito del Rhodense ma aderente al progetto di Banca Dati, viene effettuato uno “scambio” senza alcuna corresponsione economica.

ART. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO

A fronte dell'affido etero familiare di un minore residente nell'ambito del Rhodense, Sercop provvede a corrispondere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, come sostegno concreto per il percorso dalla stessa intrapreso, nonché come riconoscimento per il valore sociale dell'intervento offerto.

Per tale ragione, i criteri di quantificazione del contributo variano in base alla tipologia di affido ed alle caratteristiche del minore e sono invece indipendenti dal reddito della famiglia affidataria.

A differenza dell'affido eterofamiliare a tempo pieno, in cui il contributo varia in base al numero di minori accolti, nell'affido parcellare si considerano principalmente le caratteristiche specifiche del singolo progetto. Per la determinazione dell'importo all'interno del

minimo e del massimo stabiliti si terrà conto quindi della quantità di tempo messa a disposizione dalla famiglia affidataria e di eventuali particolari esigenze o attività del/dei minore/i.

Affido “Leggero”

Trattandosi di una forma di accoglienza che può richiedere disponibilità di tempo anche molto limitate e saltuarie, la possibilità di prevedere contribuzioni e rimborsi sarà valutata caso per caso dagli operatori del Centro Affidi e dell’Ente inviante.

In caso di affidi a parenti, tenuti ai sensi di Legge all’obbligazione alimentare (artt. 433 e ss Codice Civile), un eventuale contributo economico si connota invece come misura di sostegno al nucleo in difficoltà. L’accertamento della fragilità economica e la quantificazione del contributo mensile vengono effettuati dagli operatori dell’Ente inviante (Servizio Sociale di base o Servizio Tutela Minori) esaminando ogni singolo caso. Lo stesso principio vale per l’eventuale rimborso di spese straordinarie (si veda successivo art.6).

In ogni caso, il diritto al contributo cessa al compimento della maggiore età del minore oppure, nel caso in cui esista un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni che concede un proseguito amministrativo, sino al compimento dei 21 anni, salvo interruzione del progetto prima di tale data.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

Ai sensi delle Leggi Regionali n. 23/99 e 03/08, per effetto dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria si attiva una copertura assicurativa in virtù della quale il minore stesso e la famiglia ospitante siano sollevati dall’obbligo di risarcimento danni sul minore o che quest’ultimo dovesse causare a terzi. L’attivazione coincide con il collocamento effettivo del minore nella famiglia.

ART. 7 - DIRITTI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Di seguito vengono specificati i diritti garantiti a ciascuno dei soggetti coinvolti all'interno del progetto di affido: il bambino, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.

Il bambino ha diritto di:

- Essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di affido.
- Mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine.
- Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, al termine dell'affido, qualora non vi sia controindicazione.

La famiglia d'origine ha diritto di:

- Essere coinvolta in tutte le fasi del progetto, laddove è possibile.
- Mantenere i rapporti col proprio figlio, nei tempi e nei modi più opportuni.
- Essere seguita dal Servizio inviante (Tutela Minori oppure Servizio Sociale di base).

La famiglia affidataria ha diritto di:

- Essere informata sulle finalità dell'affidamento, sia in generale, sia per uno specifico progetto.
- Essere coinvolta in tutte le fasi del progetto.
- Avere un sostegno individuale e di gruppo.
- Avere un contributo economico coerente con la tipologia di affido attivata, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute (si vedano articoli 5 e 6).

Il Centro Affidi si fa garante della esigibilità e della effettiva tutela dei diritti di cui al presente articolo.

ART. 8 – DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Gli affidatari si impegnano a:

- Provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con i Servizi, tenendo conto – ove possibile – delle indicazioni dei genitori.
- Mantenere, nelle modalità previste dai Servizi coinvolti, i rapporti con la famiglia d'origine del bambino, nel rispetto delle prescrizioni.
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy.
- Partecipare al percorso di sostegno impostato dal Centro Affidi (gruppo, colloqui individuali, incontri con i servizi...).

La famiglia d'origine si impegna a:

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido.
- Rispettare modalità e orari degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori di riferimento, nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.
- Mantenere rapporti costanti con gli operatori di riferimento e seguirne le indicazioni.

Il Centro Affidi richiamerà i soggetti di cui sopra all'adempimento delle azioni connesse con i doveri elencati nel presente articolo.

ART. 9 - DURATA DEL PROGETTO DI AFFIDO

L'affido a tempo pieno ha una durata di due anni, allo scadere dei quali può essere rinnovato da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui non vi siano le condizioni per un rientro in famiglia.

Per quanto concerne l'affido parcellare, questo viene rinnovato da parte dell'Ente inviante, secondo i tempi ritenuti adeguati rispetto al progetto stesso e ai suoi obiettivi.

ART. 10 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'affido familiare si conclude con provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà oppure, nel caso degli affidi parcellari, qualora siano stati raggiunti gli obiettivi dell'affido e non sussistano altri bisogni per i quali proseguire nel progetto.